



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 106/19**

Lussemburgo, 5 settembre 2019

Sentenza nella causa C-443/18

Commissione/Italia (batterio *Xylella fastidiosa*)


## **L'Italia è venuta meno all'obbligo ad essa incombente di attuare misure per impedire la diffusione del batterio *Xylella Fastidiosa*, che può provocare la morte di numerose piante, in particolare degli olivi**

La *Xylella fastidiosa* (in prosieguo: la «*Xylella*») è un batterio che colpisce numerose piante, di cui può provocare la morte per disseccamento. Tale batterio è stato osservato per la prima volta in Europa nel 2013 su piante di olivo (*Olea europaea* L.) situate nella regione Puglia (Italia). I dati scientifici hanno evidenziato che la diffusione della *Xylella* dipende essenzialmente da alcuni insetti che possono spostarsi di circa 100 metri nel corso di soli 12 giorni, agendo, così, come vettori del batterio.

Nel 2015, la Commissione ha adottato una decisione<sup>1</sup> con la quale ha imposto agli Stati membri, in particolare, misure di eradicazione della *Xylella* consistenti nel rimuovere immediatamente non solo le piante infette (in particolare gli olivi), ma anche tutte le piante ospiti - ancorché non presentanti sintomi d'infezione - situate in un raggio di 100 metri attorno a quelle contagiate, e ciò non solo nella zona infetta ma anche nella zona limitrofa, detta «cuscinetto».

Nel 2016, la Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi su una domanda pregiudiziale<sup>2</sup>, ha dichiarato la validità, sotto il profilo del diritto dell'Unione, di tali misure di eradicazione.

Il medesimo anno, dal momento che la *Xylella* si era diffusa in alcune parti della Puglia da più di due anni, la sua eradicazione non era più possibile. Conseguentemente, la Commissione ha modificato la propria decisione prevedendo, eccezionalmente, per i territori infetti in modo stabile, misure di contenimento anziché di eradicazione. Tali misure di contenimento, dirette ad impedire la diffusione della *Xylella*, comprendono il monitoraggio del territorio interessato nonché l'abbattimento immediato delle sole piante infette situate, in particolare, in una fascia della zona infetta avente una larghezza di 20 km calcolati a partire dal «bordo» esterno della medesima zona, quindi una fascia limitrofa alla zona cuscinetto (grafico qui di seguito), che attraversa le province di Brindisi e di Taranto da Est ad Ovest.



<sup>1</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (GU 2015, L 125, pag. 36), modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016 (GU 2016, L 126, pag. 77).

<sup>2</sup> Sentenza della Corte del 9 giugno 2016, Giovanni Pesce e a. (cause riunite [C-78/16 et C-79/16](#)), v. comunicato stampa n. [61/16](#))

Nel 2018, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, ritenendo che l'Italia non si fosse conformata alla sua richiesta di intervenire immediatamente per impedire la diffusione della *Xylella* e che, in ragione del persistere degli inadempimenti, tale batterio si fosse ampiamente diffuso in Puglia.<sup>3</sup>

**Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione, vale a dire il 14 settembre 2017, l'Italia aveva ommesso di rispettare due degli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione della Commissione.**

**La Corte constata, in primo luogo, che l'Italia non ha proceduto immediatamente alla rimozione, nella zona di contenimento, almeno di tutte le piante infette nella fascia di 20 km della zona infetta confinante con la zona cuscinetto.**

La Corte rileva che non è contestato che, al 14 settembre 2017, su un totale di 886 piante infette censite, 191 (vale a dire, circa il 22%) non erano ancora state rimosse nella fascia di 20 km. Non è nemmeno contestato che la rimozione delle piante infette in tale fascia di 20 km, quando ha avuto luogo, sia stata effettuata solo molti mesi dopo la constatazione dell'infezione di tali piante. La Corte sottolinea che il termine «immediatamente» contenuto nella decisione della Commissione è inconciliabile con un periodo di più settimane o addirittura di più mesi. Per quanto riguarda i diversi ostacoli materiali, amministrativi e giuridici richiamati dall'Italia per giustificarsi, la Corte rammenta che le situazioni di ordine interno di uno Stato membro non giustificano l'inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto dell'Unione. L'Italia avrebbe quindi dovuto adottare misure nazionali di emergenza che prevedessero procedure più rapide per superare tali ostacoli.

**In secondo luogo, la Corte constata che l'Italia non ha garantito, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della *Xylella* mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l'anno.**

La Corte osserva che l'Italia ha realizzato la sua ispezione per l'anno 2016 tra l'agosto 2016 ed il maggio 2017. Orbene, anche supponendo, come sostiene l'Italia, che la presenza della *Xylella* possa essere individuata durante tutto l'anno - circostanza che la Commissione contesta, dal momento che, in inverno, le piante a foglie caduche non hanno foglie che possano rivelare i sintomi di infezione -, resta il fatto che **l'Italia non ha terminato l'ispezione annuale prima dell'inizio della primavera, stagione di volo dell'insetto vettore della *Xylella***, al fine di consentire la rimozione in tempo utile delle piante infette.

La Corte respinge invece la domanda della Commissione diretta a far constatare un costante e generale inadempimento da parte dell'Italia dell'obbligo di impedire la diffusione della *Xylella*. Tale inadempimento consisterebbe nel fatto che l'Italia non ha raggiunto il risultato perseguito dalla decisione della Commissione che consisteva nell'impedire tale diffusione. Ne risulterebbe, secondo la Commissione, una ripetuta violazione da parte dell'Italia non solo degli obblighi che le incombono nella zona di contenimento, ma anche degli obblighi, oggetto della citata causa pregiudiziale, relativi all'eradicazione del batterio nella zona delimitata, che comprende la zona infetta e la zona cuscinetto (v. grafico raffigurato sopra). La Corte osserva infatti che la Commissione non ha provato la violazione di tali obblighi specifici. A tal fine, la semplice constatazione della diffusione della *Xylella* non è sufficiente. La Corte ritiene quindi che la Commissione non abbia provato neppure la violazione, da parte dell'Italia, dell'obbligo, contenuto nella direttiva 2000/29<sup>4</sup>, di adottare tutte le misure necessarie per impedire la diffusione del batterio, né dell'obbligo di leale cooperazione sancito dall'articolo 4 del Trattato sull'Unione europea.

---

<sup>3</sup> Il batterio *Xylella* si è infatti diffuso dalla provincia di Lecce a tutto il territorio delle province limitrofe di Brindisi e Taranto.

<sup>4</sup> Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU 2000, L 169, pag.1), come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017 (GU 2017, L 184, p. 33).

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*